



Comune di Bagnoli di Sopra

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 06/07/2007

www.comune.bagnoli.pd.it



INDICE

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

ART. 1.FINALITÀ

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELE INSTALLAZIONI

ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

ART. 4. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI

ART. 5 ISTRUTTORIA DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

ART. 6 REDAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO

CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ART. 7. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO..

ART. 8. ISTRUTTORIA

ART. 9. DIVIETI E DEROGHE

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

ART. 10. VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 11. MONITORAGGIO

ART. 12. RAPPORTO ANNUALE

ART. 13. EDUCAZIONE AMBIENTALE

CAPO VI

SANZIONI

ART. 14. SANZIONI

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15. NORME TRANSITORIE

ART. 16. ACCORDI CON I GESTORI

ART. 17. ENTRATA IN VIGORE



CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Bagnoli di Sopra, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT - a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3. Siti per le nuove installazioni e delocalizzazioni.

L'amministrazione Comunale, garantendo la copertura del servizio, si riserva di indicare i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

Art. 4. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Settore Tecnico del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;



- c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 200.000 m²) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste,, anche tenendo conto delle possibili alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

Art. 5 Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto - ARPAV, dell'U.L.S.S. 17 e/o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermine.

La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo preferendo, per quanto possibile, la coubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Capo Settore procede tempestivamente a:

- pubblicizzare un estratto della proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;
- inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;

Art. 6 Redazione definitiva del Piano

Acquisite le risultanze dell'istruttoria, da formulare a cura del Capo Settore di competenza entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni dei gestori, il Consiglio



comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H costituisce parte integrante del Piano degli Interventi – PI a mente dell'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio").

Nelle more della vigenza del Piano degli interventi, il Piano comunale delle installazioni ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 7. Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del settore competente nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001- "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV.

Art. 8. Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile dell'Ufficio verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni, nonché verifica la conformità dell'intervento con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 9. Divieti e deroghe

L'installazione di impianti sarà autorizzata in conformità al Piano comunale delle installazioni approvato.

Qualora, successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete, siano intervenute da parte del gestore comprovate esigenze di copertura, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dal Capo Settore, con il parere favorevole del Consiglio Comunale.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 10. Vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale



per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli redige verbale del sopralluogo, dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

Art. 11. Monitoraggio

Il Settore Tecnico del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 20% del numero totale di impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPAV, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 12. Rapporto annuale

Ogni anno il Settore Tecnico del Comune, predispone e rende pubblico, anche mediante invio alle Associazioni di protezione ambientale, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

Art. 13. Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO V SANZIONI

Art. 14. Sanzioni

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.



In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n.36.

Il Sindaco è l'Autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni).

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15. Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete presentati dai Gestori entro il 30 settembre 2007.

Il Settore Tecnico provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti generanti onde elettromagnetiche.

Art. 16. Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

Art. 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.